



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2019

NUMERO AFFARE 01157/2009

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

LA SEZIONE

Vista la nota del 7 giugno 2019, prot. n. 0006216, con la quale il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speciale.

Premesso e considerato.

La base normativa.

L'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, “*Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a*

Basilea il 16 maggio 1972”, prevede che “Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;

b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4”.

L'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, aggiunto dal comma 7 dell'articolo 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246, prevede al comma 1 che “L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale” ed al comma 2 che “Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale”.

Lo schema di regolamento in esame disciplina dunque le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile. L'obbligatorietà della iscrizione, già vigente nell'ordinamento, ai sensi della

legge n. 307 del 1981, dei documenti trasmessi in formato cartaceo viene ad essere prevista anche in formato elettronico in ragione della necessità di procedere ad una semplificazione ed a un riassetto della normativa di riferimento, favorendo l'adempimento da parte dei notai e degli archivi notarili nonché la possibilità di consultazione ad opera degli utenti interessati. Le disposizioni contenute nello schema di regolamento sono dunque adottate, ai sensi del menzionato articolo 5-*bis*, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il procedimento.

In materia era stato elaborato un precedente testo che era stato trasmesso dal Ministero della giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - con nota del 23 marzo 2009, prot. n. 724, al Consiglio di Stato per il parere. La Sezione consultiva per gli atti normativi aveva espresso, nell'adunanza del 20 aprile 2009, un parere interlocutorio, con il quale aveva invitato l'amministrazione ad approfondire ed a chiarire talune questioni, prevedendo altresì che sul testo, posto che taluni aspetti potevano involgere le competenze del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fosse acquisito il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi AgID, Agenzia per l'Italia Digitale).

La richiesta di parere sullo schema di decreto in esame è corredata dalla relazione illustrativa, dall'analisi di impatto della regolamentazione e dalla analisi tecnico-normativa.

La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto non reca la "bollinatura" della Ragioneria generale dello Stato. Il testo è peraltro accompagnato da una nota del 23 maggio 2019 in cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo - esprime il formale concerto con riferimento al provvedimento.

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva espresso il parere di competenza su una precedente versione dello schema (parere del 25 novembre 2015, n. 618). Il Ministero della giustizia ha ritenuto di sottoporre un nuovo testo al Garante - anche in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento (regolamento (UE) 2016/679; decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa interna al predetto regolamento) - che recepisce pressoché integralmente le osservazioni formulate dal Garante nel precedente parere. Su tale nuovo testo il Garante ha espresso parere favorevole (parere del 28 marzo 2019, n. 86).

Sullo schema di regolamento è stato altresì acquisito il parere della Agenzia per l'Italia Digitale trasmesso al Ministero della giustizia con nota del 24 febbraio 2016, prot. n. 0008741.

Il contenuto degli articoli.

Lo schema di regolamento si compone di nove articoli così rubricati: Articolo 1 (*Ambito di applicazione*), Articolo 2 (*Modalità tecniche della trasmissione telematica*), Articolo 3 (*Termini per la trasmissione telematica delle richieste di iscrizione*), Articolo 4 (*Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione*), Articolo 5 (*Controlli delle richieste di iscrizione dei notai*), Articolo 6 (*Regole tecniche*), Articolo 7 (*Orario di disponibilità del servizio*), Articolo 8 (*Clausola di invarianza finanziaria*), Articolo 9 (*Entrata in vigore*).

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, che riguarda prioritariamente le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile.

L'articolo 2 individua le modalità tecniche della trasmissione telematica. Al riguardo, si prevede che la richiesta di iscrizione è redatta in originale tramite l'utilizzo di appositi strumenti software. Il documento informatico che contiene la richiesta è sottoscritto personalmente dal soggetto tenuto alla richiesta di iscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, per i notai, mediante firma digitale rilasciata a norma dell'art. 23-

bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come novellata dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110.

La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, in conformità agli artt. 6, 6-*bis*, 48, 49, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Il messaggio deve essere trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse più richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica. Il notaio ed il capo dell'archivio notarile, ai quali non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro 24 ore dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalità e con i termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, per quelle trasmesse su supporto cartaceo. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione ed il numero di repertorio dell'atto al quale si riferisce la richiesta o il motivo che la rende irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di irricevibilità della richiesta è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Sono da considerare irricevibili e si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione scartate per uno dei seguenti motivi: a) richiesta non trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dal comma 2; b) richiesta di iscrizione non elaborabile perché il documento informatico è difforme dalle specifiche tecniche disposte con la circolare di cui all'articolo 6, comma 2; c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalità previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto

non legittimato a trasmettere la richiesta di iscrizione. Il presidente del consiglio notarile comunica all'archivio notarile distrettuale: l'iscrizione a ruolo del notaio; la sospensione, l'interdizione temporanea, l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione del notaio dall'esercizio ai sensi della legge penale e la revoca o cessazione dei provvedimenti medesimi; la cessazione definitiva dall'esercizio del notaio ovvero il trasferimento ad altro distretto; la nomina del notaio depositario, la consegna e la restituzione degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; la nomina del notaio delegato o del coadiutore, previsti dagli articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e la revoca dei predetti provvedimenti. Le comunicazioni ora indicate del presidente del consiglio notarile sono eseguite immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data del provvedimento del presidente del consiglio notarile o del consiglio notarile, dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari, della consegna degli atti o della loro restituzione, della ricezione da parte del consiglio notarile del provvedimento emesso da altra autorità. Tali comunicazioni devono essere eseguite a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nella relazione illustrativa, il Ministero della giustizia sottolinea talune modifiche apportate al testo precedentemente trasmesso.

Come segnalato nella nota del 16 novembre 2011 degli Archivi notarili, è apparso opportuno specificare, al comma 1 dell'art. 2, che i notai devono utilizzare, per la sottoscrizione del documento informatico che contiene la richiesta di iscrizione, la firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato, di cui all'art. 23-*bis* della legge n. 16 febbraio 1913, n. 89, come introdotto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110.

Inoltre, in relazione alla citata nota del 16 novembre 2011, è stato precisato all'art. 2, comma 2, dello schema di regolamento che la richiesta di iscrizione va trasmessa utilizzando un messaggio di posta certificata dagli indirizzi di

PEC di cui all'art.16, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'art. 2, comma 5, è stato precisato, con riferimento al parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009, che l'elenco delle ipotesi di irricevibilità delle richieste di iscrizione deve ritenersi tassativo. A seguito della modifica proposta per il primo comma dell'art. 2, si è ritenuto opportuno specificare nel testo la seguente modifica della lett. c) del comma 5: "*c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalità previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso*".

Al comma 8 dell'art. 2 - tenuto conto che l'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013, ha stabilito che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax - è stato previsto l'uso della posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 3 individua i termini per la trasmissione telematica delle richieste di iscrizione. La richiesta di iscrizione in via telematica è trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro dieci giorni e dal capo dell'archivio entro tre giorni liberi dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione.

L'articolo 4, che riguarda l'imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione, è stato sottoposto all'esame dell'Amministrazione finanziaria. La sua formulazione è diretta ad assicurare l'invarianza del gettito erariale, in conformità al secondo comma dell'articolo 5-*bis* della legge n. 307 del 1981. La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica è soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in base all'art. 3 - Parte I della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 642. L'imposta di bollo è dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilità o per causa imputabile al notaio. L'imposta di bollo di cui al comma 1 è assolta con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale può essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivio notarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all'archivio notarile stesso. Qualora le somme versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di bollo relativa alla richiesta di iscrizione, l'archivio notarile effettua la comunicazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copia della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificativi del testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamento inedito. Il notaio può richiedere all'archivio notarile competente la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate.

Infine, al comma 5 si prevede che gli archivi notarili comunicano in via telematica al registro generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma 4 e gli estremi della quietanza rilasciata.

Come evidenziato, la disposizione recepisce le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto che il quadro normativo relativo alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo relativamente ai documenti informatici appare modificato da vari interventi normativi.

Ai sensi del successivo articolo 5, si prevedono i controlli delle richieste di iscrizione dei notai. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a tutti gli atti del distretto notarile di competenza. Con il provvedimento del direttore generale dell'ufficio centrale degli archivi notarili sono fissate le modalità con le quali tali archivi possono consultare in via telematica i dati

inseriti nel registro generale dei testamenti. Il capo dell'archivio notarile effettua i controlli previsti dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in via telematica dai notai del distretto di competenza, riscontrando la esatta corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili in via telematica, con quelli riportati nei documenti indicati nelle predette disposizioni.

L'articolo 6 detta le regole tecniche. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati con modalità conformi alle idonee misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 che assicurino la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati e il rispetto dei principi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, con le garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto.

Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono fissate: a) le modalità tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la trasmissione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza; b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili può consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; c) le modalità informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice previsto dall'articolo 154, comma 3, del regolamento approvato con regio decreto 10

settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione è eseguita per via telematica; e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalità di cui alla lett. b) sono operative.

Si ribadisce, quindi, in relazione al parere della Sezione consultiva per gli atti normativi emesso nell'adunanza del 20 aprile 2009, la competenza del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili per l'emanazione del provvedimento con il quale devono essere fissate le c.d. «regole tecniche».

L'articolo 7 regola l'orario di disponibilità del servizio. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilità del servizio telematico, salvo cause di forza maggiore e caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore otto alle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. Il registro generale può in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del servizio stesso. In caso di sospensione prolungata, il registro generale provvede a darne notizia ai notai ed ai capi degli archivi notarili con idonee forme di pubblicità informatiche, determinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2.

Infine, l'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Considerazioni sui singoli articoli.

Il parere si limiterà a trattare soltanto le norme dello schema su cui appaiono opportuni rilievi della Sezione; su tutti gli altri il parere è da intendersi favorevole.

Il regolamento, come indicato nell'articolo 1, stabilisce le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile. In relazione a tale previsione, che definisce l'ambito soggettivo di applicazione del regolamento, si suggerisce di sostituire all'articolo 2, comma 1, secondo

periodo, l'espressione *“dal soggetto tenuto alla richiesta di iscrizione”* con la seguente *“dal capo dell'archivio notarile”*.

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, si sottolinea l'opportunità di una modifica di tale disposizione, posto che l'obbligo di trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo, qualora non pervenga al notaio ed al capo dell'archivio notarile la ricevuta dell'avvenuta consegna entro ventiquattr'ore dall'invio, può comportare un superamento dei termini previsti per la trasmissione della richiesta di iscrizione.

In relazione all'articolo 2, comma 5, si prende atto di quanto chiarito nella relazione illustrativa là dove, con riferimento a tale disposizione, si precisa che *“l'elenco delle ipotesi di irricevibilità delle richieste di iscrizione deve ritenersi tassativo”* e si suggerisce di sostituire la parola *“scartate”*. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di sostituire al detto comma l'espressione *“si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione scartate per uno dei seguenti motivi:”* con la seguente *“si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno dei seguenti motivi:”*.

All'articolo 4, comma 2, si prevede che l'imposta di bollo sia dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilità o per causa imputabile al notaio. Posto che le ipotesi di irricevibilità della richiesta di iscrizione sono definite, con numero chiuso, dall'articolo 2, comma 5, appare necessario chiarire quali siano le ipotesi ricomprese nell'espressione *“per causa imputabile al notaio”*, che determina un nuovo pagamento dell'imposta di bollo.

All'articolo 6, comma 2, si suggerisce l'opportunità di sostituire l'espressione *“sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali”* con l'espressione *“acquisito il parere dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali”*. Ciò in coerenza con quanto previsto dalla relazione ministeriale, la quale prevede che all'atto della predisposizione del provvedimento del direttore generale

dell'ufficio centrale degli archivi notarili sia *“consultato il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale”*. Del resto, il Garante nel parere n. 86 del 28 marzo 2019 ha chiarito che *“sugli aspetti di natura tecnologica e di sicurezza dei dati e dei sistemi, il Garante avrà modo di esprimere le proprie valutazioni in occasione del parere che dovrà rendere sullo schema di decreto direttoriale”*.

All'articolo 6, comma 2, lettera d), posto che l'iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti si affianca al sistema di registrazione su supporto cartaceo, appare opportuno sostituire le parole *“la richiesta di iscrizione è eseguita per via telematica,”* con le seguenti *“la richiesta di iscrizione può essere eseguita per via telematica,”*.

All'articolo 7, comma 3, si rileva l'opportunità di precisare la espressione *“sospensione prolungata”*, al fine di consentire di definire puntualmente il periodo di tempo trascorso il quale deve essere data notizia ai notai ed ai capi degli archivi notarili della sospensione del servizio telematico relativo al registro generale dei testamenti.

Con riferimento all'articolo 9, si rileva che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si suggerisce in conclusione all'Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dell'intero schema, la verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (*“Guida alla redazione dei testi normativi”*) (ad esempio: punto 1.8 circa l'uso dei verbi servili).

P.Q.M.

nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.

Aurelio Speziale

Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Maurizio De Paolis